

## ALLEGATO 1

### Linee guida provvisorie per la attuazione del Decreto Lgs. 194/2008 - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004

In data 20/01/08, presso l'Assessorato della Sanità della Regione Emilia Romagna, si è svolta una riunione con i referenti dell'area SPV ed IAN delle AUSL, in merito alle modifiche apportate dal Decreto Lgs. N. 194/08 alla materia del finanziamento dei controlli sanitari ufficiali.

Sono state valutate le proposte presentate dal Coordinamento tecnico interregionale interdisciplinare per la Sicurezza Alimentare nella seduta del 13.1.2009.

In attesa dei necessari chiarimenti da parte dei Ministeri interessati e dei provvedimenti attuativi, sono state concordate le seguenti linee guida.

#### Art. 1 Campo di applicazione

L'articolo 1, comma 2, individua come le tariffe stabilite dal decreto consistano esclusivamente in quelle fissate dagli Allegati dello stesso decreto, rimandando di fatto ai tariffari regionali la determinazione delle tariffe non ricomprese negli Allegati.

La produzione primaria e la vendita al dettaglio devono ritenersi escluse dal campo di applicazione del decreto; anche per esse si rimanda a specifiche tariffe regionali. Per vendita al dettaglio si considera la definizione riportata dal Regolamento (CE) n. 178/2002, art. 3 punto 7): "per commercio al dettaglio si intende la movimentazione e/o la trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso".

In riferimento all'art. 1, campo di applicazione, ed in particolare al comma 3, si ritiene che i costi relativi all'esecuzione dell'esame trichinoscopico presso laboratori ufficiali allestiti esternamente agli stabilimenti di macellazione, siano già ricompresi nelle tariffe di cui all'Allegato A, Sezione 1. Gli OSA pertanto non pagano altra tassa per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico in laboratori esterni allo stabilimento di macellazione, oltre a quella prevista dalla tabella 1 del Decreto. Le altre voci che secondo lo stesso comma 3 dell'art. 1, non risulterebbero riconducibili al campo di applicazione del D.Lgs., quali l'analisi trichinoscopica per la macellazione di suini a domicilio e l'allestimento di laboratorio per trichinella presso lo stabilimento di macellazione, continuano ad essere invece pagate dall'OSA come prima dell'emanazione del decreto.

#### Art. 2 Riscossione delle tariffe

Vale il principio secondo cui tutto ciò che non è previsto dal 194 trova applicazione nel tariffario regionale (registrazione, riconoscimento, attività di certificazione richiesta dall'operatore, macellazioni presso agriturismi, ecc.). Circa le pratiche in corso: per quanto riguarda il riconoscimento viene utilizzato il tariffario attuale, per la registrazione la tariffa verrà applicata una volta aggiornato il tariffario regionale.

Per quanto riguarda il comma 4, si sottolinea la forte ambiguità del passaggio relativo alle attività da considerare nella contemporaneità dei controlli ufficiali nello stabilimento. La proposta è di considerare ad ogni modo quale unica tariffa cumulativa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi, quella composta dalla somma delle singole tariffe previste per le singole attività produttive svolte nello stabilimento.

#### Art. 3 Criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe

Ai fini della maggiorazione della tariffa di cui all'art. 3, comma 3., si ritiene debba intendersi come orario notturno quello definito dalla Circolare del Ministero della Salute n.600.1.7./24475/7995 del 03.12.1996, ovvero dalle ore 18.00 alle ore 6.00.

Riguardo la definizione di costo di servizio, cui fanno riferimento gli articoli 3 e 11 del decreto, è stato formulato specifico quesito da parte del coordinamento tecnico interregionale interdisciplinare per la Sicurezza Alimentare al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali .

In attesa che, conformemente all'art. 3 comma 5 del decreto, la Conferenza Stato-Regioni fornisca con specifico provvedimento le indicazioni di calcolo dei costi del servizio in rapporto ai tempi minimi di ispezione, a solo titolo di esempio si allega la tabella A (in calce alle presenti linee guida) elaborata e proposta dal Coordinamento Tecnico Interregionale, in cui si stabiliscono in via provvisoria i criteri per il calcolo del costo del servizio nei macelli, individuando esclusivamente i "tempi minimi" necessari per le attività di ispezione ante e post mortem, al di sotto dei quali non è ritenuto possibile effettuare correttamente tali controlli ispettivi.

#### **Art. 4 Controlli supplementari**

I controlli supplementari a totale carico degli OSA , in questa prima fase di applicazione, sono esclusivamente quelli effettuati per la verifica di non conformità accertate in precedenza (follow-up). Il costo orario relativo ai controlli supplementari non viene maggiorato del 20% così come previsto all'articolo 11, comma 1, ma viene maggiorato della quota dello 0,5% finalizzata all'attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004.

In attesa della emanazione del documento regionale sulle frequenze medie di accesso si stabilisce che vengano tariffati solo i follow up relativi a non conformità maggiore.

Comma 3: le certificazioni su richiesta dell'OSA dovute ai sensi del Regolamento CE 882/2004 sono comprese nelle tariffe del Decreto 194. Le altre richieste non dovute o che esulano dai compiti previsti dal Reg. 882/2004 vengono tariffate con tariffario regionale.

L'individuazione del costo orario deve fare riferimento al costo orario della prestazione, a prescindere dal numero di operatori che la eseguono.

#### **Art. 5 Costo orario**

Comma 1: identifica la definizione di costo orario. La definizione si ritiene necessiti di ulteriori chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

Il costo orario, essendo determinato in considerazione dell'Allegato VI del Regolamento CE 882/2004, oltre che lo stipendio del personale partecipante ai controlli include anche i costi di viaggio, i costi delle strutture, strumentazioni, attrezzature, formazione e i costi di analisi di laboratorio e di campionamento.

#### **Art. 10 Modalità tecniche di versamento delle tariffe**

Comma 4: è previsto che i pagamenti correlati alle attività identificate nella sez. 6, allegato A siano versati entro il 31 gennaio di ogni anno. E' stato richiesto al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali che inserisca nel decreto interministeriale di adozione delle modalità di rendicontazione, uno slittamento al 30 giugno almeno per il primo anno. Il Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione trasmetterà a tutte le AUSL fac-simile di note da inviare agli osa corredato di modulo per autodichiarazione per gli OSA rientranti nella tabella di cui alla sezione 6 del Decreto, ritenendo comunque indispensabile avviare almeno il percorso di riscossione.

In riferimento a quanto previsto al comma 5., si deve prevedere, sia nel caso di incompleto, che di mancato pagamento delle tariffe sanitarie di cui al decreto, una graduazione degli interventi da parte dell'ASL che preveda prima l'aumento della tariffa del 30%, oltre agli interessi maturati nella misura legale (dopo 60 giorni dalla richiesta di pagamento), e quindi in un secondo tempo l'iscrizione al ruolo al fine della riscossione coattiva del credito.

#### **Art. 11 Disposizioni relative alle tariffe degli Allegati A e B**

La rideterminazione delle tariffe di cui al comma 1, effettuata a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, riguarda l'anno/i successivo/i a quello dei dati oggetto di rendicontazione.

### **Allegato A, Sezione 1, Tabella 1.**

Nella tabella viene fatto riferimento alla categoria di animali "bovini giovani" che non trova riscontro in alcuna definizione su provvedimenti comunitari e nazionali. Si definisce, al fine del presente decreto, come "bovino giovane" il vitello (età < 8 mesi) e quindi conseguentemente come bovini adulti gli animali di età maggiore agli 8 mesi.

In merito alla Tabella 1., al fine di uniformare sin da subito l'adozione a livello nazionale delle tariffe ridotte rispetto a quelle minime stabilite dal Regolamento CE 882/2004, in attesa di definire in maniera dettagliata gli opportuni criteri di valutazione, le riduzioni si applicano agli stabilimenti sulla base dei soli aspetti quantitativi di produzione, a condizione che non vengano rilevate palesi difformità rispetto ai criteri elencati in calce alla tabella.

### **Allegato A, Sezione 1, Tabella 2**

Le tariffe previste sono da ritenersi come "tariffa a capo". Si osserva inoltre come per le faraone, diversamente dagli altri animali della Sezione 1.2, sia stabilito un importo dieci volte superiore a quello minimo previsto dall'Allegato IV del Regolamento CE 882/2004 (0.005 euro capo invece di 0,05 euro capo); si ritiene trattarsi di un errore e quindi si stabilisce di far ricorso alla tariffa minima prevista dal Reg. CE 882/2004 (0.005 euro capo).

### **Allegato A, Sezione 1, Tabella 4.**

Se la visita ante mortem è effettuata in altra ASL rispetto a quella di macellazione, l'importo relativo alla macellazione va decurtato di quanto già versato. Si ritiene inoltre di prevedere, in caso di destinazione a più macelli di animali dello stesso allevamento (partite diverse), il pagamento della visita ante mortem per singola partita oggetto della visita ante mortem.

E' stato inoltre segnalato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali come la Tabella 1.4 non preveda tariffe per la visita ante mortem dei conigli, altri lagomorfi e selvaggina allevata.

### **Allegato A, Sezione 2**

Gli importi si applicano, per gli stabilimenti che svolgono attività di sezionamento, sul quantitativo totale di carne introdotta dallo stabilimento anche se poi non lavorata nello stabilimento, ma semplicemente depositata in esso. Tanto in conformità a quanto era stato previsto nella circolare ministeriale n. 3 del 2000.

Nel caso lo stabilimento di sezionamento svolga anche attività di deposito di carni confezionate, si applicano le tariffe previste dalla Sezione 2 come visto sopra e le tariffe previste dalla Sezione 6 relativamente al deposito di alimenti in regime di temperatura controllata. Tale criterio non si applica ai salumifici in cui l'attività di sezionamento è marginale rispetto alla produzione di prodotti a base di carne..

### **Allegato A, Sezione 3**

Vi rientra anche la selvaggina abbattuta nei piani di controllo della popolazione selvatica che viene quindi di fatto assimilata alla selvaggina cacciata.

### **Allegato A, Sezione 4,**

Si applica ai soli stabilimenti che lavorano il latte e non ai centri di raccolta (questi ultimi pagano tariffa ai sensi dell'Allegato A, Sezione 6, come deposito di prodotti a temperatura controllata) e nemmeno i produttori primari (esclusi dal campo di applicazione delle tariffe).

### **Allegato A, Sezione 5,**

Si ritengono valide le proposte del gruppo regionale prodotti della pesca della Regione Emilia Romagna. In particolare si ritiene che qualora i prodotti della pesca siano sottoposti alla prima vendita nel mercato del pesce siano soggetti a tariffa "agevolata" di 0,5 euro/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese; diversamente se la prima immissione in commercio avviene presso gli stabilimenti l'OSA pagherà la tariffa superiore. Anche nel caso in cui alla prima vendita il pesce non venga commercializzato a causa di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, l'OSA è comunque tenuto a pagare la tariffa.

## Allegato A, Sezione 6

Si propone l'individuazione degli stabilimenti di cui alla tabella come segue.

Per gli stabilimenti di pertinenza dei Servizi Veterinari, sono soggetti al pagamento della tariffa tutte le attività riconosciute ricomprese nella tabella della Sezione 6, incluse le attività di lavorazione del miele che vendono prevalentemente all'ingrosso e le attività di deposito di carni confezionate esclusivamente registrate.

Per gli stabilimenti di pertinenza dei Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione, sono per il momento soggetti al pagamento delle tariffe, in attesa di un approfondimento in merito alle tipologie di stabilimento che sono soggette al pagamento, i soli stabilimenti prevalentemente identificabili come ingrosso, quelli cioè che superano il 50% del fatturato come vendita all'ingrosso.